

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO



PARTE I, II, III, IV

- L'AQUILA, 10 LUGLIO 1998 -

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale - P.zza S. Giusta Palazzo Centi - 67100 L'Aquila
Telefono (0862) 6471 (n. 16 linee urbane); 647526; 647527.

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: L. 50.000 - Un fascicolo: L. 200 - Arretrati: il doppio.
Le richieste di numeri mancanti non verranno esaudite dopo 60 gg. dalla data del Bollettino.

INSERZIONI: Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale - P.zza S. Giusta Palazzo Centi - 67100 L'Aquila - Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di L. 25.000 per ciascuna inserzione.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. - Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI: SI AVVISA CHE GLI ABBONAMENTI SI INTENDONO DECORRENTI, PER DODICI MESI SUCCESSIVI DALLA DATA DI VERSAMENTO DELLA QUOTA

(STATUTI COMUNALI)

Consorzio Comprensoriale RR.SS.UU. Piomba-Fino ...Pag. 2

Comunità Montana del Vomano - Cermignano (TE) ..Pag. 31

Comunità Montana del Gran Sasso Zona O - Tossicia (TE) ...
.....Pag. 51

Comunità Montana Zona G - Civitella Roveto (AQ) ..Pag. 71

STATUTO CONSORZIO COMPrensORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI «AREA PIOMBA FINO»:

(Adeguamento dello Statuto ai sensi della Legge 08.06.1990 n.142, Legge regionale 29.06.1993, n. 26 e Legge regionale 25.10.1996, n. 102).

TITOLO I
COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI
SEDE - ORGANI - QUOTE

Art. 1

Costituzione e denominazione

1. Lo statuto del Consorzio Comprensoriale «Area Piomba Fino» per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è adeguato ai sensi delle sotto elencate leggi:

- a) Artt. 23 e 25 della legge 08.06.1990 n. 142;
- b) L.R. 29.06.1993, n. 26;
- c) L.R. 25.10.1996, n. 102.

2. Il Consorzio istituito con Legge Regionale n. 74/88, in applicazione del D.P.R. 10.09.82 n. 915 è costituito da n. 7 Comuni, precisamente: 1) Atri; 2) Arsita; 3) Bisenti; 4) Castiglione Messer Raimondo; 5) Castilenti; 6) Pineto; 7) Silvi.

3. Il Consorzio denominato «Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Area Piomba Fino» è costituito per la organizzazione, costruzione e gestione degli impianti di smaltimento dei R.S.U.

Può, altresì, realizzare e gestire impianti di smaltimento di rifiuti urbani speciali, tossici e nocivi e gestire, per delega dei comuni consorziati, i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti ed ogni altra attività comunale connessa con la gestione dei rifiuti, ferma restando la formale disponibilità del Comune

su cui potrebbe ricadere l'impianto.

4. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e si configura azienda speciale, che gestisce attività a rilevanza economica.

Art. 2

Durata

1. La durata del Consorzio resta stabilito in anni 99, ai sensi della Legge 915/82 e delle LL.RR. 74/88-26/93.

2. Alla cessazione del Consorzio, gli impianti, coi relativi oneri patrimoniali e di esercizio, unitamente ai proventi di qualsiasi natura, verranno trasferiti ai singoli Enti interessati in proporzione alle quote di partecipazione.

Art. 3

Scopi

1. Il Consorzio ha il compito di provvedere, ai sensi della L.R. 8.9.1988 n. 74 alla realizzazione e gestione di impianti di tipo comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e per la conduzione ed il recupero dei materiali nonché dei fanghi di depurazione derivanti da scarichi civili. Sono, altresì, scopi del Consorzio:

- a) gestire i servizi di igiene dei Comuni consorziati, con assunzione diretta degli stessi in forme convenzionate;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- c) realizzazione studi, progetti ed investimenti in relazione all'organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, ospedalieri, sanitari, e di quelli derivanti dalla raccolta differenziata: plastica, vetro, carta ecc.;
- d) attuazione per ogni iniziativa di competenza del D.L. 09.09.1988 n. 397, concernen-

te disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;
e) realizzare studi, progetti e iniziative, anche tramite soggetti privati, per il recupero energetico dai rifiuti solidi urbani, finalizzato alla produzione di energia pulita.

2. Il Consorzio può compiere operazioni immobiliari, finanziarie e mobiliari, incluse le prestazioni di garanzie, nonché assumere, per il raggiungimento dei fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale pubblico o misto e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini sociali.

3. Il Consorzio può costituire, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.P. R. 915/82, come richiamato dall'art. 5 della L.R. 74/88, società miste con la partecipazione di imprese singole o associate, a soli fini strumentali, per la costruzione degli impianti di smaltimento previsti nel piano o per specifiche attività strumentali o collaterali a quelle assegnate istituzionalmente all'azienda, qualora sussistano ragioni di opportunità e convenienza.

4. Il Consorzio può esercitare la propria attività nel territorio di Enti locali diversi da quelli consociati, previa stipulazione con gli stessi di apposita convenzione.

Art. 4 Sede

1. Il Consorzio ha la sede legale presso il Comune di Atri in locale appositamente fornito dal Comune o preso in locazione dal Consorzio stesso.

2. A seguito della realizzazione dell'impianto principale di smaltimento dei R.S.U. la sede sarà fissata nel Comune dove è localizzato l'impianto stesso, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno stabilirsi nel-

l'ambito del territorio consortile, ed eccezionalmente anche fuori di esso, sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.

4. La pubblicazione degli atti soggetti a pubblicità viene effettuata con apposizione all'Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio.

Art. 5 Organi

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 Quote di partecipazione

1. Ciascun Ente consorziato partecipa al Consorzio con quote commisurate alla popolazione residente, desunta dall'ultimo censimento pubblicato sulla G.U., nella misura di 1 (una) quota ogni 250 (duecentocinquanta) abitanti, con arrotondamento per eccesso o per difetto.

2. Il valore di ogni quota di partecipazione annuale è fissato in L. 500.000 (cinquecentomila). Esse devono essere versate, per la prima volta, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della convenzione. È in facoltà degli Enti consorziati procedere al versamento relativo alla quota di partecipazione in un massimo di 2 (due) rate uguali annuali. Il versamento della prima rata annuale deve obbligatoriamente avvenire entro il 30 (trenta) gennaio dell'anno di riferimento e la seconda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. Le quote di partecipazione devono obbligatoriamente essere iscritte nei bilanci

annuali e pluriennali degli Enti consorziati.

3. L'Assemblea può formulare agli Enti consorziati, ai sensi della lett. e) dell'art. 8 della Legge Regionale 29.6.1993 n. 26, entro il 30 luglio dell'anno precedente l'esercizio finanziario di riferimento, proposte di eventuale variazione dell'onere economico di partecipazione.

4. Gli Enti consorziati deliberano entro il 30 settembre successivo l'accoglimento della proposta.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base della deliberazione positiva degli Enti aderenti al Consorzio, notifica le nuove quote proposte agli uffici finanziari degli Enti stessi, con obbligo di iscrizione nel bilancio di previsione.

6. Sino alla determinazione delle nuove quote, valgono, a tutti gli effetti, quelle pre-

cedentemente determinate.

TITOLO II L'ASSEMBLEA

Art. 7 Composizione

1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti Consorziati, o dai loro delegati, ciascuno portatore di una rappresentanza di voto unico a eventuale valore plurimo. Il valore del voto viene individuato in numero di uno ogni cinquemila abitanti residenti o frazioni.

2. L'Assemblea risulta, pertanto, così composta, nella sua prima costituzione, dai rappresentanti degli Enti consorziati:

COMUNI	ABITANTI	QUOTE	VOTO DI RAPPRESENTANZA
ATRI	11.394	46	3
ARSITA	1.030	4	1
BISENTI	2.553	10	1
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	2.553	10	1
PINETO	12.520	50	3
SILVI	13.640	55	3
CASTILENTI	1.656	7	1
* MONTEFINO	4.259	5	1
TOTALE		182 187	13 14

3. Le quote di partecipazione sono soggette a revisione a seguito di ingresso di nuovi Enti nel Consorzio e/o per variazione della popolazione residente degli enti consorziati.

4. Gli Enti consorziati sono tenuti a comunicare per iscritto al Presidente dell'Assemblea ogni variazione concernente le persone che li rappresentano. In difetto, l'Assemblea si reputa validamente composta con

le persone che in precedenza la costituivano.

Art. 8 Attribuzioni

1. L'Assemblea:

a) determina gli indirizzi programmatici cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il perseguimento degli scopi istitu-

Il subd. di Assemblea consorziati n. 14 del 26/10/1999
D. 1/1/1995

zionali;

b) nomina il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti e ne determina le indennità e i compensi;

c) delibera lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e la revoca dei suoi componenti;

d) approva gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione previsti dall'art. 19 e dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), i) e n) del comma 1 dell'art. 18 del presente Statuto;

e) delibera le modificazioni dello Statuto, ad esclusione di quelle che aggravino l'onere economico di partecipazione degli Enti al Consorzio, per le quali formula proposte agli Enti stessi;

f) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

Art. 9 Adunanze

1. L'Assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 19.

2. L'Assemblea può, inoltre, riunirsi straordinariamente su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti almeno 1/3 dei voti di rappresentanza. Nella domanda devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

3. I legali rappresentanti degli Enti consorziati o coloro che, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, sono stati da essi delegati, devono partecipare personalmente alle adunanze dell'Assemblea.

4. Le funzioni di segretario per le adunanze dell'Assemblea sono svolte da un funzionario del Consorzio, scelto dal Consiglio di Amministrazione, o dal Segretario del Consorzio.

Art. 10 Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza dei voti di rappresentanza. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei voti di rappresentanza presenti nell'Assemblea.

2. Se l'Assemblea non può deliberare per mancanza di numero, la seconda convocazione dovrà essere tenuta a non meno di 24 ore di distanza, con esplicita menzione nella lettera di convocazione.

3. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno 1/3 (un terzo) dei voti di rappresentanza. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza dei voti di rappresentanza presenti nell'Assemblea.

4. Le deliberazioni, che concernono le modifiche dello Statuto, la nomina degli amministratori, dei revisori dei conti, nonché la revoca degli amministratori e dei revisori dei conti e lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, devono essere sempre adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei voti di rappresentanza.

5. Le deliberazioni, di cui al precedente comma, devono essere trasmesse, a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione, agli Enti consorziati contestualmente alla pubblicazione.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere invitati alle sedute dell'Assemblea con le modalità prescritte dal successivo art. 11.

Art. 11 Convocazioni

1. Le convocazioni dell'Assemblea sono

fatte dal Presidente della stessa di propria iniziativa o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita agli Enti consorziati, nella loro sede e ai componenti il Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di 48 ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, telex o telefax.

2. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 Presidenza

1. L'Assemblea è presieduta da un componente della stessa eletto nel suo seno.

2. Il Presidente viene eletto annualmente dall'Assemblea nel proprio seno, la medesima designerà chi fa le veci del Presidente.

3. Sia il Presidente che il suo sostituto sono eletti con l'intervento almeno della metà dei componenti e con il voto favorevole a scrutinio segreto della maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza.

Art. 13 Svolgimento delle adunanze

1. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per constatare che questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione.

2. Le deliberazioni possono adottarsi anche per alzata di mano.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea con-

stano da processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

4. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Art. 14 Rimborso spese

1. Per ciascuna partecipazione alle sedute spetta ai componenti dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti consorziati il rimborso delle spese di viaggio ed il gettone di presenza, nella misura deliberata dalla stessa Assemblea, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti leggi Statali e Regioni in materia.

TITOLO III IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15 Composizione

1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, fuori dal proprio seno, e composto di n. 3 membri, compreso il Presidente.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e possono dimostrare una speciale competenza tecnico-amministrativa per funzioni disimpegnate presso consorzi, aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti. Sono incompatibili alla carica di componente il consiglio di amministrazione, i consiglieri comunali e provinciali di Comuni e della Provincia aderenti al Consorzio, nonché i consiglieri regionali, i deputati, i senatori ed i dirigenti e funzionari di Prefettura della provincia su cui opera il

Consorzio.

3. La proposta di nomina dei medesimi componenti deve essere corredata da apposito «curriculum» dal quale risultino i titoli e requisiti di cui al comma 2.

4. A tal fine viene emanato pubblico avviso da rendere noto, per la durata di giorni quindici, agli Albi di tutti i Comuni del Consorzio, con invito a tutti coloro che aspirano a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, aventi i requisiti previsti dal presente Statuto, di presentare istanza presso la segreteria del Consorzio.

5. Qualora in seguito alla pubblicazione del primo avviso non siano pervenute istanze pari al doppio dei componenti assegnati al Consiglio di Amministrazione, si provvederà, con le stesse modalità di pubblicazione, all'apertura dei nuovi termini fissati in ulteriori quindici giorni.

6. Nel caso in cui, in seguito ai predetti avvisi, non si raggiunga ugualmente il numero minimo di domande, di cui al precedente comma, l'Assemblea procede alla nomina dei componenti anche al di fuori delle istanze pervenute, limitatamente al raggiungimento del numero minimo.

7. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione mediante votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei voti di rappresentanza attribuite a ciascun Ente consorziato.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione entrano in carica entro 10 giorni dalla data di esecutività della deliberazione concernente la loro nomina.

9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea all'esterno del proprio seno fra coloro che hanno i requisiti indicati nel comma 1 dell'art. 9 della Legge Regionale 26/93 e tra i soggetti che hanno avanzato istanza di cui al comma 4 del presente articolo, secondo anche le modalità di cui ai successivi commi 5 e 6.

10. La nomina avviene con votazione se-

greta prima di quella degli altri componenti il Consiglio stesso.

11. La deliberazione di nomina del Presidente è altresì corredata da apposito «curriculum» dal quale risultino i titoli ed i requisiti di cui al precedente comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 26/93.

12. La elezione del Presidente avviene mediante votazione segreta ed a maggioranza assoluta del numero delle quote di rappresentanza attribuite a ciascun Ente consorziato.

13. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 16

Durata in carica

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per quattro anni e, comunque, fino all'insediamento dei loro successori, che deve avere luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive. Essi possono essere rieletti per non più di una volta.

2. Il Consiglio di Amministrazione decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quadriennio, sia rinnovata integralmente l'Assemblea del Consorzio.

3. La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le condizioni del mancato possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale e quando sopravvengono le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, della Legge Regionale n. 26/93.

4. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile e deve, in ogni caso, essere notificata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea fissata per la discussione della proposta.

5. I nuovi eletti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

6. I componenti del Consiglio, che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

7. La decadenza è pronunciata d'ufficio dall'Assemblea.

Art. 17

Surrogazioni

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso sia necessario sostituire i componenti del Consiglio medesimo, per qualsiasi causa, anticipatamente cessati dalla carica, deve far richiesta di convocazione dell'assemblea al presidente della stessa per la surrogazione entro 10 giorni da quello in cui tale causa si è verificata o è venuta a sua conoscenza.

2. La surroga ha effetto appena è divenuta esecutiva la deliberazione relativa.

3. I componenti il Consiglio di Amministrazione, che surrogano i consiglieri anzitempo cessati dalla carica, restano in carica solo quando vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art. 18

Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera sui seguenti oggetti:

- a) piano-programma e i suoi aggiornamenti;
- b) bilancio pluriennale di previsione;
- c) bilancio preventivo economico annuale e relative variazioni;
- d) conto consuntivo;
- e) tariffe di servizi;
- f) proposte di modificazioni dello Statuto;
- g) nomina, conferma e risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;

h) direttive generali da osservare da parte del direttore per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il Consorzio è destinato a soddisfare, nei limiti degli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea;

i) emissione di prestiti obbligazionari;

l) mutui ed altri contratti attivi e passivi il cui valore di stima sia pari o superiore a quello previsto dalle disposizioni di attuazione delle direttive C.E.E. e che non siano riservati alla competenza del direttore;

m) regolamenti per la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento del Consorzio;

n) convenzioni con altri enti locali per la gestione extraterritoriale dei servizi e delle attività di competenza del Consorzio;

o) regolamento concernente le modalità, il procedimento e i requisiti per l'assunzione del personale da adottare nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e aziendale;

p) costituzione di società per azioni e/o società a responsabilità limitata e/o acquisto di partecipazioni delle società.

Art. 19

Atti fondamentali

1. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, soggetti all'approvazione dell'Assemblea sono le deliberazioni concernenti:

- a) il piano-programma ed i suoi aggiornamenti;
- b) il bilancio pluriennale di previsione;
- c) il bilancio preventivo economico e le relative variazioni;
- d) il conto consuntivo;
- e) l'emissione di obbligazioni;
- f) proposte di modificazioni dello Statuto;
- g) tariffe dei servizi.

2. Per l'approvazione degli atti di cui al

precedente comma, il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa richiesta di convocazione dell'Assemblea al presidente della stessa, entro 30 giorni dall'adozione degli stessi, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

3. Nel caso in cui l'Assemblea ometta, per qualsiasi motivo, sia in prima che in seconda convocazione, di deliberare sugli atti del Consiglio di Amministrazione, quesiti, ad esclusione di quelli di specifica competenza dell'Assemblea, s'intendono, a tutti gli effetti, approvati.

Art. 20

Trasmissione degli atti agli enti consorziati

1. Gli atti previsti dagli artt. 8 e 19 devono essere trasmessi, dopo l'approvazione dell'Assemblea, in copia integrale contestualmente alla pubblicazione, agli Enti consorziati a cura del segretario del Consiglio di Amministrazione, che ne è responsabile.

2. Con le medesime formalità stabilite nel precedente comma, agli Enti consorziati deve, inoltre, essere trasmessa una relazione annuale sui risultati dell'esercizio finanziario e sull'andamento dei servizi, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 21

Convocazioni

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese. Può riunirsi, altresì, su richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, di un consigliere, o del direttore generale o del collegio dei revisori. La riunione, in ogni caso, deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede del

Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

4. Nell'avviso di convocazione deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che dovrà essere indetta per un altro giorno entro il quindicesimo da quello della prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione nella loro residenza anagrafica, salva diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al direttore.

6. Gli avvisi di convocazione devono pervenire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza è ridotto a ventiquattro ore.

Art. 22

Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente.

2. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente o, in caso di una sua assenza, di chi lo sostituisce.

3. I consiglieri che, in caso di voto palese, dichiarano, pur non essendo obbligati a farlo, di astenersi dal votare, vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

4. Nel caso di deliberazioni adottate con voto segreto vanno computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o nulla.

5. I consiglieri non possono prendere parte a discussioni e a votazioni su argomenti

nei quali hanno un interesse personale o l'abbiano il coniuge e i loro parenti ed affini entro il IV grado civile.

6. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 23

Partecipazione alle sedute

1. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio con parere consultivo, che deve essere verbalizzato.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle sedute del Consiglio in cui si delibera il piano-programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo annuale, il conto consuntivo e alle altre riunioni a cui sono invitati dal Presidente del Consiglio stesso.

3. Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relativi agli oggetti portati nell'ordine del giorno. Costoro devono allontanarsi dalla seduta prima della discussione e della votazione.

Art. 24

Svolgimento delle sedute

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha pieni poteri per constatare che questo sia regolarmente costituito ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione.

2. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano. Quando, però, si tratti di deliberazioni che implicino apprezzamenti o valutazioni circa la qualità o capacità di persone, le deliberazioni stesse dovranno essere adottate a scrutinio segreto.

3. Il Consiglio, su designazione del Presidente, può nominare uno o più scrutatori tra i componenti presenti.

4. Ciascun componente il Consiglio ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

5. Le deliberazioni del Consiglio constano da processi verbali, redatti dal Direttore o da un dipendente con funzioni di Segretario.

6. In mancanza del Direttore o del Segretario, quando essi hanno l'obbligo di assentarsi, i verbali sono redatti da uno dei componenti il Consiglio.

7. Tali verbali, trascritti in apposito libro, sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.

8. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.

Art. 25

Regolamento per il funzionamento della assemblea e del Consiglio di Amministrazione

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, le modalità per il funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate mediante apposito regolamento deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio stesso.

2. I regolamenti devono essere approvati entro un anno dalla entrata in vigore dello Statuto.

Art. 26

Segretario

1. Il Consiglio nomina tra i dipendenti del Consorzio un Segretario, il quale deve raccogliere le pratiche da sottoporre ai componenti, corredarle degli opportuni elementi istruttori e documentali, redigere i verbali delle sedute ed attendere ad ogni altro incumbente necessario per il buon funzionamento del Consiglio stesso, comprese le procedure per la pubblicazione ed esame di con-

trollo, quando richiesto, degli atti deliberati.

2. Inizialmente le funzioni di Segretario saranno svolte dal funzionario incaricato del servizio di Ragioneria e per il medesimo compenso.

3. Il predetto funzionario continuerà a svolgere le funzioni al medesimo affidate fino alla nomina di un dipendente del Consorzio.

Art. 27 Compensi

1. Le indennità di carica, i gettoni, di presenza e le indennità di missione in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione sono deliberati dall'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti nelle tabelle allegate alla legge 27.12.1985 n. 816 e successivi aggiornamenti e modificazioni. Tali indennità saranno determinate in base anche a quanto previsto dall'art. 1 della L.R. 25.10.96, n. 102.

Art. 28 Responsabilità

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione della integrità del patrimonio consortile.

2. In ogni caso i componenti del consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di tali pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

3. Le responsabilità per gli atti o le omis-

sioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro della adunanza e delle deliberazioni del Consiglio. Di tale annotazione si dovrà dare notizia per iscritto al Collegio dei Revisori, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'art. 25 del presente Statuto.

Art. 29 Scioglimento del consiglio di amministrazione e revoca dei suoi componenti - Gestione straordinaria

1. L'Assemblea delibera lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione di norme di legge, di regolamento, di statuto e di persistente inottemperanza agli indirizzi da essa formulati, nonché nel caso di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati.

2. Ove quanto stabilito nel precedente comma possa essere con certezza addebitato ad alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dispone la loro revoca.

3. La proposta motivata di scioglimento del Consiglio di Amministrazione e di revoca dei suoi componenti deve essere iscritta all'ordine del giorno se presentata da tanti membri dell'Assemblea che rappresentino almeno 2/3 delle quote di partecipazione.

4. La proposta motivata di scioglimento o di revoca deve essere presentata al Presidente dell'Assemblea, il quale è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di venti giorni dalla presentazione. La proposta di scioglimento deve essere comunicata, a cura del Presidente, con raccomandata con avviso di ricevimento, ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima della riunione dell'Assemblea con invito a fornire le giustificazioni; così nel caso di re-

voca dei singoli componenti.

5. Nel caso di avvenuta revoca del componente l'Assemblea provvede alla sua sostituzione secondo le procedure di cui all'art. 17 del presente Statuto.

6. Sciolto il Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione straordinaria per il periodo di mesi tre e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, un Commissario straordinario nominato dall'Assemblea contestualmente al provvedimento di scioglimento, tra i soggetti aventi tutti i requisiti di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 26/93, oltre alle compatibilità di legge. La gestione straordinaria non potrà, comunque, in nessun caso, essere superiore a mesi sei.

TITOLO IV IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30 Attribuzioni

1. Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e riferisce periodicamente all'Assemblea sull'andamento della gestione consortile;
- c) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- d) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza dal presente Statuto;
- e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio;
- f) esercita tutte le altre funzioni prescritte

dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

2. Il Presidente, in caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso. Il provvedimento decade qualora la ratifica non intervenga entro il perentorio termine di 30 giorni dalla sua adozione.

3. Il Presidente può affidare al Vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio alcune delle sue competenze.

TITOLO V IL DIRETTORE

Art. 31 Direzione

1. La Direzione del Consorzio è affidata al Direttore assunto dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all'art. 14 della Legge Regionale 29.06.1993 n. 26 che richiama l'art. 32 del D.P.R. 902/86, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 102 del 25.10.1996.

2. Per la nomina del Direttore sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza in uno stato membro della Comunità economica europea;
- b) laurea legalmente riconosciuta in discipline tecniche, economiche o giuridiche;
- c) aver prestato servizio per almeno cinque anni in posizione direttiva o dirigenziale in una pubblica Amministrazione ovvero 15 anni di servizio in qualità di segretario comunale, ovvero cinque anni come dirigenti di Consorzi, Aziende speciali, Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, e con comprovata esperienza nel campo del trattamento dei rifiuti e dell'igiene ambientale.

3. La commissione giudicatrice nominata

dal Consiglio di Amministrazione è composta da tre membri, compreso il Presidente, docenti ed esperti del settore, esterni al Consorzio, che non siano incompatibili secondo le norme vigenti.

4. Per coloro che si trovano in servizio in qualità di dirigenti presso consorzi, aziende speciali di enti locali o società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, esercenti uno o più servizi affidati all'Azienda consorziale, si prescinde al limite di età.

5. Il bando di concorso per titoli ed esami, per la nomina del Direttore è approvato dal Consiglio di Amministrazione; esso è affisso, per almeno trenta giorni consecutivi, all'Albo del Consorzio e del Comune ove ha sede legale l'azienda ed è pubblicato, per una volta, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

6. Il bando deve essere inviato agli Enti consorziati per l'affissione all'Albo pretorio.

7. Qualora sussistano ragioni che non richiedano la presenza di un Direttore a tempo pieno, è ammessa la nomina del Direttore a tempo parziale, con le procedure del pubblico avviso nei Comuni del Consorzio, scelto tra persone che hanno i requisiti di cui alla lettera c) dell'art. 31 del presente statuto.

Art. 32

Durata dell'incarico

1. Il Direttore è nominato per il termine di tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.

2. La deliberazione di mancata conferma deve essere motivata ed immediatamente comunicata al Direttore.

3. Il licenziamento del Direttore nel corso del triennio può aver luogo solo per giusta causa riguardante il Consorzio o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza e deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con l'intervento di tutti i suoi componenti.

Art. 33

Cauzione

1. Il Direttore, prima di assumere l'incarico, deve prestare una cauzione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità previste dalla legge 19.6.1982 n. 348.

Art. 34

Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi e in giudizio spetta al Direttore, con facoltà, salve le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, di promuovere azioni di istanze giudiziarie ed amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse del Consorzio.

Art. 35

Attribuzioni

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio.

2. Il Direttore, in particolare, deve:

- a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed attuarne le direttive generali;
- b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
- c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per loro organico sviluppo;
- d) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
- e) sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- f) presiedere alle aste pubbliche, alle licitazioni private ed agli appalti concorso;

- g) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- h) firmare gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso e sottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- i) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- l) dirigere il personale adottando i provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- m) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento del personale;
- n) riferire trimestralmente al Consiglio di Amministrazione sulla propria attività e sull'andamento del Consorzio, svolgendo attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso;
- o) esercitare tutte le altre funzioni che non siano, dalla legge, dai regolamenti generali e del Consorzio o dal presente Statuto, attribuite alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

3. Al Direttore si applicano le disposizioni di cui al comma 3 e comma 4 dell'art. 52 e dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142.

4. In particolare:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e del personale, coordinandone l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- b) esprime su ogni proposta di deliberazione il parere preventivo di legittimità e i pareri di regolarità tecnica e contabile, in assenza dei responsabili del servizio interessato e del servizio di ragioneria.

5. Il Direttore, entro i limiti e nei modi

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti ed alle spese ed opere necessari per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto.

6. Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore ad uno o più dirigenti o funzionari del Consorzio, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione; le deleghe devono essere conferite per iscritto e possono essere revocate.

Art. 36

Sostituzione del direttore

1. Le funzioni di Direttore, in caso di vacanza del posto o di sua assenza o impedimento temporaneo sono affidate, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, ad altro dipendente del Consorzio in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore.

2. Colui che è incaricato di svolgere le funzioni di Direttore, in caso di vacanza del posto o di sua assenza o impedimento temporaneo, è esentato dal prestare la cauzione prevista nel precedente art. 33.

3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore costituisce prova della sua assenza o impedimento.

4. Nella prima applicazione del presente statuto e finché non si sarà data pubblicazione a tutte le procedure per la nomina del Direttore del Consorzio, attualmente inesistente, le funzioni di Direttore saranno svolte dal Segretario attualmente in servizio presso il Consorzio.

Art. 37

Trattamento economico e normativo

1. Il trattamento economico, normativo e

previdenziale del Direttore è regolato dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 38 Incompatibilità

1. Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria. Può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione da darsi di volta in volta. Non si applica la incompatibilità per il direttore con un rapporto di lavoro a tempo parziale.

2. Il Direttore, che contravvenga a quanto previsto nel precedente comma, deve essere diffidato dal Presidente del Consiglio a cessare dalla situazione di incompatibilità.

3. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, il Consiglio di Amministrazione provvede, previa contestazione dell'addebito e richiesta di giustificazioni, a dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro.

TITOLO VI IL PERSONALE

Art. 39 Trattamento economico e normativo del personale

1. Il rapporto di lavoro del personale del Consorzio è di diritto privato.

2. Il trattamento economico e normativo del personale del Consorzio è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dalle leggi vigenti in materia.

3. È fatto divieto al Consorzio di stipulare accordi aziendali, salvo che per disciplinare le materie ad esso espressamente demandate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti da questi stabiliti.

4. Gli accordi stipulati in deroga del suddetto divieto sono nulli di pieno diritto e danno luogo a responsabilità degli Amministratori e del Direttore, ai sensi degli artt. 11 e 16 della Legge Regionale 26/93.

Art. 40 Struttura organizzativa

1. In materia di ordinamento degli uffici e del personale il Consorzio attua, in quanto applicabili, i principi e le norme contenuti nell'art. 51 della Legge 142/90.

2. L'organizzazione funzionale essenziale del Consorzio relativamente agli uffici ed al personale, viene così definita, secondo la seguente struttura:

- Direttore del Consorzio (Organo del Consorzio);
- Affari Generali ed Amministrativi;
- Struttura per il funzionamento dell'impianto (area tecnica).

3. La dotazione organica del personale e la organizzazione degli uffici e dei servizi sarà assunta con specifico regolamento, in conformità del presente Statuto, in base a criteri di autonomia e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 41 Assunzioni

1. Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione del personale devono essere disciplinati con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale, mediante apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che determina le categorie dei lavoratori che devono essere assunte mediante pubblico concorso per titoli ed esami e quelle che devono essere assunte con le ordinarie forme di collocamento, applicando quanto in materia

stabiliscono le disposizioni dei contratti collettivi nazionali.

2. Spetta al Direttore o a un dirigente o funzionario dal medesimo delegato, ai sensi dell'art. 35, comma 4°, la presidenza delle commissioni di concorso e di selezioni.

3. Le commissioni predette devono essere composte di esperti preferibilmente interni al Consorzio, con esclusione, in ogni caso, dei membri dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 42 Incompatibilità

1. La qualità di dipendente del Consorzio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professionale, impiego, commercio o industria, nonché con ogni incarico retribuito la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 43 Gestione

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 44 Patrimonio e capitale di dotazione

1. Il patrimonio del Consorzio è costitui-

to dal capitale di dotazione, che sarà conferito dalla Regione e dai beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi, ad esso conferiti dagli enti consorziati, nonché dei beni successivamente acquisiti nell'esercizio della sua attività, con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente.

2. Possono essere conferiti al Consorzio anche azioni o quote di partecipazione da società od enti aventi come fine attività, strumentali o complementari a quelle indicate all'art. 3 del presente Statuto.

3. I beni conferiti sono computati al valore storico di acquisizione, che per le immobilizzazioni viene rivalutato a norma di legge e depurato degli ammortamenti ordinari conteggiati secondo i coefficienti previsti dalla normativa fiscale, anche quando tali ammortamenti non siano stati fatti o siano stati effettuati in maniera difforme.

4. Qualora non sia possibile disporre dei valori storici di acquisizione, ovvero quando l'applicazione di detto metodo di valutazione porti a risultanze che, per parere concorde del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, si discostino significativamente dai presunti valori attuali, per il computo dei valori di tali beni si farà riferimento ad una apposita stima peritale.

5. Tutti i beni conferiti in dotazione sono iscritti, come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio, nel libro dei cespiti dello stesso e, a suo nome, presso i pubblici registri mobiliari e immobiliari.

6. Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, comma 2, del Codice Civile.

Art. 45 Finanziamento degli investimenti

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-program-

ma, il Consorzio provvede, nell'ordine:

- a) con i fondi all'uopo accantonati;
- b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici;
- d) con prestiti anche obbligazionari;
- e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti consorziati.

2. Il Consorzio può utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario per esigenze di elasticità di cassa, nei limiti di legge, e, inoltre, può ricorrere ad anticipazioni a breve su mutui concessi nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico.

Art. 46

Piano programma

1. Il piano programma è deliberato entro 6 mesi dal suo insediamento dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, secondo gli indirizzi determinati dall'Assemblea.

2. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo dei diversi servizi;
- b) il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
- c) le previsioni e le proposte in ordine alla attività commerciale e alla politica delle tariffe;
- d) le iniziative di relazioni esterne;
- e) i modelli organizzativi e gestionali e i programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane.

3. Il piano-programma viene aggiornato annualmente in occasione della revisione del bilancio pluriennale.

Art. 47

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano-programma e ha durata triennale.

2. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

3. Il bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

4. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni di valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Art. 48

Bilancio preventivo annuale

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione, redatto in termini economici, secondo lo schema di cui al D.L. 26.4.95, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno e non può chiudere in deficit.

3. Il bilancio di previsione è articolato per sezione e per servizio.

4. Il bilancio di previsione deve considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio eventualmente spettanti al Consorzio in base alle leggi statali e regionali ed ai corrispettivi per i minori ricavi o i maggiori costi per i servizi e le prestazioni richieste dagli enti consorziati, anche singolarmente, a condizione di favore, per ragioni di carattere sociale ovvero dovuti a politiche tariffarie.

5. I corrispettivi di cui al precedente comma devono essere calcolati dal Consorzio in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

6. Nel caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengano particolari situazioni che non consentano il rispetto del pareggio di bilancio, il Consiglio di Amministrazione deve disporre le conseguenti variazioni al bilancio preventivo, indicando in apposito documento da sottoporre all'Assemblea le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione.

Art. 49

Allegati al bilancio preventivo annuale

1. Al bilancio preventivo annuale devono essere allegati:

- a) i bilanci relativi alle singole sezioni;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
- d) la tabella numerica del personale, distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello di inquadramento, con le variazioni e la media delle presenze previste nell'anno;
- e) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa, conforme allo schema approvato con decreto del Ministero del Tesoro;
- f) la relazione del Consiglio di Amministrazione e della Direzione.

Art. 50

Conto consuntivo

1. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Collegio dei

Revisori dei Conti, relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonché alla valutazione dei ratei e risconti.

2. Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale consolidato per tutti i servizi gestiti dal Consorzio e redatti in conformità dello schema approvato con decreto del Ministro del Tesoro e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.

3. Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e di due precedenti conti consuntivi.

4. Nella relazione illustrativa del conto consuntivo il Direttore deve, tra l'altro, indicare:

- a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
- b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti del T.F.R. del personale e di eventuali altri fondi;
- c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.

Art. 51

Allegati al conto consuntivo

1. Al conto consuntivo consolidato sono allegati:

- a) i conti economici delle singole sezioni;
- b) il prospetto dei flussi di cassa di cui all'art. 30 della legge 05.08.1978, n. 468;
- c) lo stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri di liquidità;
- d) il conto economico riclassificato, a forma scalare, per risultati intermedi;
- e) il rendiconto finanziario delle fonti e degli impieghi;
- f) le risultanze dell'esercizio per natura e per funzioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il conto e lo trasmette, con propria relazione a carattere gestionale, entro i cinque giorni successivi, al Collegio dei Revisori per la relazione di loro competenza: le due relazioni devono essere presentate, unitamente al conto, all'Assemblea consortile entro il 30 maggio.

Art. 52

• Risultati di esercizio

1. Il conto consuntivo del Consorzio non può chiudersi in deficit.

2. In caso di perdite d'esercizio, oltre ai prelevamenti dal fondo di riserva, gli Enti consorziati, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, provvedono con appositi stanziamenti sui propri bilanci in misura corrispondente alle quote di partecipazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, ove si verificano perdite di esercizio, analizza in apposito documento le cause che hanno determinato le perdite stesse ed indica puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

4. Gli utili netti sono destinati nell'ordine:

- a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
- b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- c) al finanziamento degli investimenti nella misura prevista nel piano programma.

5. L'eccedenza è devoluta agli Enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione, con le modalità deliberate dall'Assemblea, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 53

Fondo di ammortamento

1. Le quote per la costituzione del fondo di ammortamento sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione conformemente a quanto previsto dai decreti del Ministero delle Finanze del 29.10.1974 e del 31.12.1988, ferma restando l'osservanza dei principi del Codice Civile.

2. Per le eventuali deroghe alla disposizione di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, deve evidenziare, in sede di relazione al conto consuntivo, le speciali ragioni che le giustificano.

Art. 54

Regolamento di finanza e contabilità

1. Il regolamento di finanza e contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione deve stabilire:

- a) il sistema informativo contabile che deve consentire, oltre alla tempestiva determinazione dei risultati di esercizio, la elaborazione ed il controllo dei costi e dei ricavi per centri di costo e centri di responsabilità secondo le più aggiornate tecniche per il controllo di gestione;
- b) i criteri per la valutazione degli elementi del patrimonio consortile e per la determinazione delle quote di ammortamento e di altri accantonamenti, tenuti presenti i principi contabili stabiliti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri;
- c) i criteri per la determinazione della ripartizione di costi comuni ai diversi servizi;
- d) i criteri per la riscossione di entrate e per operazioni finanziarie per le quali è decisa la gestione diretta o tramite istituti di crediti;
- e) l'eventuale fondo a disposizione del Direttore per pagamenti urgenti e l'istituzione di cassieri interni;

- f) le modalità di emissione degli ordini di pagamento e di riscossione;
- g) le modalità di liquidazione delle spese;
- h) gli strumenti per la pianificazione di azienda o di mercato, le modalità per il calcolo degli eventuali costi sociali imposti al Consorzio e per la relativa evidenziazione nei programmi e bilanci.

Art. 55

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria del Consorzio è affidato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo espletamento di licitazione, ad un istituto o ad un Consorzio di istituti di credito, in base ad apposita convenzione. Fino a nuova disposizione del Consiglio di Amministrazione rimane in attività il tesoriere nei modi e nei tempi stabiliti nella Convenzione in essere.

2. Al tesoriere sono affidati in esclusiva i pagamenti, e la riscossione delle entrate che devono essere effettuate anche «con riserva di accettazione» dell'Ente beneficiario.

Art. 56

Libri obbligatori

1. Il Consiglio deve tenere i seguenti libri obbligatori:

- a) il libro giornale;
- b) il libro degli inventari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il libro delle obbligazioni, ove ammesse, nel quale devono indicarsi l'ammontare delle obbligazioni emesse di quelle estinte, il cognome ed il nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vin-

coli ad esse relativi.

2. Il Consorzio deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste dalla legge.

3. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 57

Certificazione dei bilanci

1. Nella previsione di cui all'art. 31 della Legge Regionale 26/93, i Bilanci di esercizio saranno sottoposti a revisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 12.08.1977, n. 675, qualora il Consorzio abbia almeno cento dipendenti od un volume di ricavi superiore a 5 miliardi.

TITOLO VIII REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 58

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economica-finanziaria è affidato ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri, nominato dall'Assemblea.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

2. I Revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del Collegio stesso, non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili una sola volta.

4. Non possono essere nominati Revisori dei Conti, e se nominati decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci delle società per azioni e, in particolare, i componenti dei consigli degli Enti consorziati, dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori del Consorzio e del Direttore, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinato il Consorzio od industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali o liti pendenti con il Consorzio e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

5. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori è corrisposto un compenso a norma del D.P.R. 10.10.1994, n. 64. Detto compenso viene deliberato dall'Assemblea:

Art. 59

Compiti del collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economica-finanziaria del Consorzio; assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione; nella relazione che esso è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza delle valutazioni di Bilancio e, in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e riscontri, ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2424 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, inoltre, riscontra, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e dei

titoli di proprietà del Consorzio o ricevuti dal Consorzio stesso in pegno, cauzione o custodia, riferendone le risultanze all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione.

3. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti chiede agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del Consorzio su determinati affari.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige ogni anno una relazione per l'Assemblea, in cui siano quantificati in termini economici i dati della gestione del Consorzio e le possibili soglie ottimali di rendimento, in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria.

Art. 60

Funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.

2. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio, a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.

3. Decade, altresì, nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

4. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto e sottoscritto dagli intervenuti in apposito libro.

5. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa, nel termine di tre giorni, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore del Consorzio.

6. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere adottate a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale quello del Presidente del Collegio; il revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO IX CONTRATTI

Art. 61 Appalti e forniture

1. Il Consorzio è tenuto ad osservare, in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori e di forniture le disposizioni di attuazione delle direttive C.E.E.; il Consorzio, comunque, applica:

- a) per gli appalti dei lavori pubblici, le disposizioni di cui alla legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 dell'11.02.1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in quanto riferibili all'Ente;
- b) per le forniture, il cui valore di stima sia uguale o superiore, esclusa l'IVA, a 200.000 unità di conto europeo, le disposizioni di cui al D.lgs. 24 luglio 1992 n. 358.

2. Le procedure per l'aggiudicazione di forniture di valore inferiore a quello previsto dalla lettera b) del precedente comma sono disciplinate dalle disposizioni di cui al D.P.R. 18.4.1994 n. 573 e sue successive modificazioni o integrazioni, in quanto riferibili all'Ente.

3. Spetta al Direttore o a un dirigente dal medesimo delegato ai sensi dell'art. 35, comma 4, la presidenza delle commissioni di gara, la responsabilità sul corretto funzionamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e la stipulazione dei contratti.

4. Le commissioni di gara devono essere composte da esperti, preferibilmente interni al Consorzio, con esclusione, in ogni caso, dei membri dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO X RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 62 Partecipazione ed informazione

1. Il Consorzio promuove ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento ed alla organizzazione dei servizi ed alla loro distribuzione nel territorio.

2. Per i fini di cui al precedente comma, il Consorzio:

- a) assicura che ai reclami degli utenti sia data risposta per iscritto non oltre il termine di trenta giorni lavorativi dalla ricezione;
- b) promuove e, se richiesto, partecipa ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive relative alla gestione dei servizi pubblici affidati al Consorzio stesso;
- c) instaura costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, curando apposite rubriche sui servizi;
- d) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi, offerta di visite e seminari presso il Consorzio e la predisposizione di materiale a fini didattici;
- e) predispone pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente agli utenti e ai cittadini, in particolare, per illustrare i dati essenziali dei piani-programma, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

Art. 63 Proposte per il miglioramento dei servizi

1. Le associazioni degli utenti, dei lavoratori e degli imprenditori possono presentare proposte all'Azienda consorziale per il miglioramento dei servizi da essa gestiti.

Art. 64
Ricerca sui servizi

1. Il Consorzio deve, periodicamente, predisporre una ricerca sul livello di gradimento dei servizi pubblici da parte degli utenti; a tal fine può commissionare indagini demoscopiche, ricerche e studi nei settori più denunciati dagli utenti e rintracciare le ragioni oggettive e soggettive di eventuali insufficienze o carenze presenti nei diversi servizi.

2. I risultati degli studi e delle ricerche disposti dal Consorzio sono inseriti in apposita relazione triennale e comunicati agli Enti Consorziati.

TITOLO XI
REGOLAMENTI E NORME
TRANSITORIE FINALI

Art. 65
Liquidazione

1. Nel caso di cessazione del Consorzio, per la scadenza del termine di durata o di suo anticipato scioglimento, l'Assemblea, prima della scadenza, nomina un Comitato di liquidatori composto di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

2. Il Comitato di liquidatori deve compiere le operazioni di liquidazione entro il termine fissato dall'Assemblea, salvo le proroghe eventualmente concesse dalla stessa Assemblea.

3. Il Comitato di liquidatori cura la gestione ordinaria dell'Azienda Consorziale, senza intraprendere alcuna nuova operazione; procede, sollecitamente, alla definizione degli affari pendenti ed alla riscossione dei crediti; compie gli atti conservativi necessari e procede alla alienazione dei beni soggetti a facile deperimento.

4. Il Comitato dei liquidatori forma lo stato attivo e passivo dell'Azienda Consorziale e, tenuto presente quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 del presente Statuto, un piano generale di liquidazione, che sottopone all'Assemblea, corredandolo di una relazione esplicativa.

5. L'Assemblea, con motivata deliberazione, approva e, occorrendo, modifica il piano di liquidazione.

6. Divenuto esecutivo il piano di liquidazione, il Comitato provvede alla devoluzione dei beni dell'Azienda Consorziale ai singoli Enti consorziati.

7. I creditori, che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il pagamento agli enti consorziati in proporzione e nei limiti dei beni che hanno ricevuto.

Art. 66
Regolamenti

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge, dello Statuto Comunale e del presente Statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'organizzazione dell'Azienda.

2. In particolare possono essere disciplinate, con regolamento interno, le seguenti materie:

- a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- b) finanza e contabilità;
- c) appalti, forniture e spese in economia;
- d) modalità di assunzione del personale;
- e) visione degli atti.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nei precedenti commi, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con questo compatibili.

Art. 67

Prima adunanza dell'assemblea
del consorzio trasformato e
disposizioni transitorie

1. La convocazione della prima adunanza dell'Assemblea è disposta dal rappresentante del Comune con maggior numero di residenti facente parte del Consorzio, entro 30 giorni dalla stipulazione della convenzione, ai sensi del comma XI dell'art. 34 della Legge Regionale 26/93.

2. I componenti degli organi del Consorzio esistenti restano in carica fino all'insediamento dei componenti dei nuovi organi.

3. Il Consorzio mantiene la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con il personale ed in genere i rapporti giuridici contrattuali attualmente in corso.

4. Nella sua prima adunanza l'Assemblea provvede alla nomina del Presidente, vice Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le modalità previste nel presente Statuto.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio esistente resta in carica fino alla nomina del nuovo Collegio, che dovrà essere nominato secondo quanto previsto dal D.Lgs.27.01.1992, n. 88.

6. Per l'esercizio 1997 il Consorzio manterrà la natura di Consorzio di funzioni e, dall'esercizio 1998, con l'inizio dell'espletamento della gestione dei servizi assumerà le funzioni di Azienda Speciale come previsto dal 4° comma dell'art. 1 del presente statuto.

Art. 68

Abrogazione del precedente
statuto del consorzio

1. Il presente Statuto alla sua entrata in vigore sostituirà il precedente Statuto del Consorzio ed ogni sua successiva modifica.

Art. 69

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui è stata stipulata la convenzione per atto pubblico ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della Legge Regionale 26/93.

2. La trasformazione dell'Ente da Consorzio di funzioni a Azienda Speciale, prevista al comma 4 dell'art. 1 del presente Statuto, dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di attivazione degli impianti Consortili di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deliberazione dell'Assemblea Consortile.

3. Per attivazione degli impianti deve intendersi il materiale funzionamento delle discariche consortili.

4. Sino alla entrata in vigore del presente statuto, si applicherà lo statuto vigente, per le parti non in palese contrasto con le vigenti leggi, e tutta la normativa applicabile ai comuni in materia ad esempio di personale, appalti, contabilità controllo amministratori, ecc..

Art. 70

Arbitrato

1. Le parti convengono che gli eventuali conflitti, fra gli Enti associati ovvero tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, devono essere risolti da un Collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti e da uno o due membri nominati di intesa tra le parti o, in residente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

2. Il Collegio Arbitrale viene presieduto da un componente scelto di intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale.

Art. 71
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto, si intendono applicabili le disposizioni della Legge Regionale 29.06.1993 n. 26 e le altre disposizioni di legge o regolamento previste per i Consorzi degli Enti Locali.

**CONSORZIO COMPENSORIALE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI «AREA PIOMBA FI-
NO» CONVENZIONE TRA I COMU-
NI:**

- 1) Atri
- 2) Arsita
- 3) Bisenti
- 4) Castiglione Messer Raimondo
- 5) Castilenti
- 6) Pineto
- 7) Silvi

per la gestione in forma sssociata di servizi (Legge 8 giugno 1990, n. 142, Legge Regionale 29 giugno 1993, n. 26 e Legge Regionale 25 ottobre 1996, n. 102)

premessò:

Che i sopra citati Enti fanno parte del Consorzio Compensoriale «Area Piomba Fino» per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, ai sensi della Legge Regionale n. 74 dell'0.09.1988;

Che l'art. 60 della Legge 08.06.1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce l'obbligo per gli Enti Locali di provvedere, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative esistenti fra i Comuni, sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme previste dagli artt. 24 e seguenti della Legge stessa;

Che la trasformazione dei Consorzi preesistenti, nella nuova forma prevista dall'art. 25 della Legge medesima, avviene attraverso la stipula di una convenzione, unitamente al-

l'approvazione dello Statuto Consortile;
Che sono state emanate le Leggi Regionali 29.06.1993 n. 26 e 25.10.1996, n. 102, che dettano le norme in materia di organismi consortili;

Che la L.R. n. 26/93, implica la stipula delle convenzioni, che sostanzia l'accordo associativo, e di un nuovo Statuto, che dovrà tenere conto delle innovazioni legislative e delle clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rapporti tra gli Enti associati; tutto quanto premesso fra i sopra citati Enti Locali si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1

... Denominazione

I soggetti stipulanti convengono di mantenere al Consorzio la denominazione di Consorzio Compensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani «Area Piomba Fino».

Art. 2

Scopi

1. Il Consorzio ha il compito di provvedere, ai sensi della L.R. 8.9.1988, n. 74 alla realizzazione e gestione di impianti di tipo compensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per la conduzione ed il recupero dei materiali nonché dei fanghi di depurazione derivanti da scarichi civili.

Sono, altresì scopi del Consorzio:

- a) gestire i servizi di igiene dei Comuni consorziati, con assunzione diretta degli stessi in forme convenzionate;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- c) realizzazione studi, progetti ed investimenti in relazione all'organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, sanitari, plastica e suoi derivati;
- d) attuazione per ogni iniziativa di compe-

tenza del D.L. 09.09.1988, n. 397, concernente disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;

e) realizzare studi, iniziative, progetti, investimenti e gestione nel campo di servizi igienici, compreso il mattatoio comprensoriale;

f) realizzare studi, progetti e iniziative, anche tramite soggetti privati, per il recupero energetico dai rifiuti solidi urbani, finalizzato alla produzione di energia pulita.

2. Il Consorzio può compiere operazioni immobiliari, finanziarie e mobiliari, incluse le prestazioni di garanzie, nonché assumere, per il raggiungimento di fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale pubblico o misto e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini sociali. Il Consorzio può costituire, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 915/82, come richiamato dall'art. 5 della L.R. 74/88, società miste con la partecipazione di imprese singole o associate, a soli fini strumentali, per la costruzione degli impianti di smaltimento previsti nel piano o per specifiche attività strumentali o collaterali a quelle assegnate istituzionalmente all'azienda, qualora sussistano ragioni di opportunità e convenienza. Il Consorzio può esercitare la propria attività nel territorio di Enti locali diversi da quelli consociati, previa stipulazione con gli stessi di apposita convenzione.

Art. 3

Durata

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio ad anni 99 ai sensi dell'art. 2 dello Statuto.

Art. 4

Quote di partecipazione

1. Ciascun Ente consorziato partecipa al Consorzio con quote commisurate alla po-

polazione residente, desunta dall'ultimo censimento pubblicato sulla G.U., nella misura di 1 (una) quota ogni 250 (duecentocinquanta) abitanti, con arrotondamento per eccesso o per difetto, secondo le modalità previste nell'art. 7 dello Statuto.

2. Il valore di ogni quota di partecipazione annuale è fissato in L. 500.000 (cinquecentomila). Esse devono essere versate, per la prima volta, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della convenzione. Negli anni successivi il versamento della rata annuale potrà avvenire nelle stesse modalità previste al 2° punto dell'art. 6 dello Statuto.

Art. 5

Atti fondamentali e loro trasmissione agli enti consorziati

Sono atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che devono essere approvati dall'Assemblea Consorziale:

- a) il piano-programma ed i suoi aggiornamenti;
- b) il bilancio pluriennale di previsione;
- c) il bilancio preventivo economico e relative variazioni;
- d) il conto consuntivo;
- e) l'emissione di obbligazioni;
- f) proposte di modificazioni dello Statuto;
- g) tariffe dei servizi;
- h) emissione di prestiti obbligazionari;
- i) convenzioni con altri enti locali per la gestione extraterritoriale dei servizi e delle attività di competenza del Consorzio.

Il Consiglio di amministrazione delibera sui seguenti argomenti:

- a) piano-programma e suoi aggiornamenti;
- b) bilancio pluriennale di previsione;
- c) bilancio preventivo economico annuale e relative variazioni;
- d) conto consuntivo;
- e) tariffe di servizi;

- f) proposte di modificazioni dello statuto;
- g) nomina, conferma e risoluzione dei rapporti di lavoro del direttore;
- h) direttive generali da osservare da parte del direttore per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il consorzio è destinato a soddisfare nei limiti degli indirizzi programmatici formulati dall'assemblea;
- i) emissione di prestiti obbligazionari;
- l) mutui ed altri contratti attivi e passivi il cui valore di stima sia pari o superiore a quello previsto dalle disposizioni di attuazione delle direttive C.E.E. e che non siano riservati alla competenza del direttore;
- m) regolamenti per la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento del consorzio;
- n) convenzioni con altri enti locali per la gestione extraterritoriale dei servizi e delle attività di competenza del consorzio;
- o) regolamento concernente le modalità, il procedimento e i requisiti per l'assunzione del personale, da adottare nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e aziendale. Gli atti relativi agli oggetti ed argomenti suddetti debbono essere trasmessi, in copia integrale, dopo l'approvazione dell'assemblea, a tutti gli enti facenti parte del consorzio, a cura del segretario del consiglio di amministrazione, che ne è responsabile.

Art. 6

Consultazione ed informazione

Su questioni di particolare importanza o gravità, attinenti alle attività del Consorzio, Assemblea o il Consiglio di Amministrazione deve chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio, se lo richiedono i componenti dell'Assemblea rappresentanti almeno un terzo delle quote. Il parere deve essere comunicato entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende espresso e comunicato. Se gli organi consortili componenti

della richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende espresso e comunicato. Se gli organi consortili componenti decidono diversamente da quanto indicato nel/nei parere/i eventualmente espresso/i, essi sono tenuti a motivare le ragioni di tale determinazione. I Comuni aderenti sono impegnati a trasmettere, tempestivamente, al Consorzio le delibere e gli atti che, comunque, possano avere attinenza con la sua attività.

Art. 7

Garanzie

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identità, cura e salvaguardia, per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente. Si conviene che ciascun Ente, facente parte del Consorzio, ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti all'attività consortile. La risposta o le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e, comunque, entro il termine di giorni 45 dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta. L'Assemblea consortile deve necessariamente essere convocata entro il termine perentorio di 20 giorni, se richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di rappresentanza. Al Comune di Atri viene riservata la possibilità di effettuare controlli in merito alle attività svolte all'interno della discarica ed inoltre allo stesso Comune è riservato il parere obbligatorio e vincolante circa i percorsi da imporre ai mezzi dei comuni utenti la discarica.

Art. 8

Rapporti economici fra il Comune di Atri e gli altri enti

Si conviene, che al Comune ospitante

l'impianto principale di smaltimento dei rifiuti, a titolo di indennizzo, compete un ristoro finanziario determinato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea nell'ambito delle disposizioni normative regionali e statali pari a L. 10 per ogni kg. di rifiuto conferito e prodotto dagli altri soggetti pubblici o privati ad esclusione dell'Ente comunale di Atri da erogarsi entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.

Inoltre sulla base del piano finanziario elaborato dal Comune di Atri e dal Commissario del Consorzio (di cui all'allegato «A») si stabilisce che, il Consorzio riconosce la somma di L. 3.600.000.000 (lire tremiliardi-seicentomilioni) al Comune di Atri dovuta alla cessione dell'impianto, della capacità volumetrica residua dell'attuale discarica comunale e dell'attività avviata, non soggetta a rivalutazione e senza aggravio, per i comuni conferenti, degli interessi.

Il Consorzio erogherà la somma complessiva in 20 rate semestrali di lire centottantamila (L. 180.000.000) con scadenza 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno.

Il Comune ospitante sarà tenuto al pagamento per lo smaltimento dei propri rifiuti della stessa tariffa applicata agli altri comuni a partire dall'inizio della gestione consortile dell'impianto.

Art. 9 Oneri finanziari

Il pagamento di eventuali oneri di pertinenza dei singoli Enti consorziati, in base alla quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della motivata e regolarmente documentata richiesta.

Art. 10 Partecipazione popolare e diritti di accesso

Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 della Legge 08.06.1990, n. 142 e la Legge 07.08.1990, n. 241, concernenti la partecipazione e il diritto di accesso.

Art. 11 Arbitrato

Le parti convengono che gli eventuali conflitti fra gli Enti associati ovvero tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, devono essere risolti da un Collegio Arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti e da uno o più membri nominati di intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale viene presieduto da un componente scelto di intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale.

Art. 12 Gestione del periodo transitorio

La trasformazione del Consorzio potrà considerarsi perfezionata solo al momento della sottoscrizione della presente convenzione da tutti i rappresentanti legali dei Comuni consorziati.

Gli Organi uscenti del Consorzio restano in carica fino all'elezione dei nuovi, nominati secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle vigenti leggi regionali in materia.

INDICE

TITOLO I
COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI
SEDE - ORGANI - QUOTE

Art. 1 - Costituzione e denominazione	Pag. 2
Art. 2 - Durata	Pag. 2
Art. 3 - Scopi	Pag. 2
Art. 4 - Sede	Pag. 3
Art. 5 - Organi	Pag. 3
Art. 6 - Quote di partecipazione	Pag. 3

TITOLO II
L'ASSEMBLEA

Art. 7 - Composizione	Pag. 4
Art. 8 - Attribuzioni	Pag. 4
Art. 9 - Adunanze	Pag. 5
Art. 10 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni	Pag. 5
Art. 11 - Convocazioni	Pag. 5
Art. 12 - Presidenza	Pag. 6
Art. 13 - Svolgimento delle adunanze	Pag. 6
Art. 14 - Rimborso spese	Pag. 6

TITOLO III
IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - Composizione	Pag. 6
Art. 16 - Durata in carica	Pag. 7
Art. 17 - Surrogazioni	Pag. 8
Art. 18 - Attribuzioni	Pag. 8
Art. 19 - Atti fondamentali	Pag. 8
Art. 20 - Trasmissione degli atti agli Enti Consorziati	Pag. 9
Art. 21 - Convocazioni	Pag. 9
Art. 22 - Validità delle sedute	Pag. 9
Art. 23 - Partecipazione alle sedute ..	Pag. 10
Art. 24 - Svolgimento delle sedute ..	Pag. 10

Art. 25 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio	Pag. 10
Art. 26 - Segretario	Pag. 10
Art. 27 - Compensi	Pag. 11
Art. 28 - Responsabilità	Pag. 11
Art. 29 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione e revoca dei suoi componenti ..	Pag. 11

TITOLO IV
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30 - Attribuzioni	Pag. 12
------------------------------	---------

TITOLO V
IL DIRETTORE

Art. 31 - Direzione	Pag. 12
Art. 32 - Durata dell'incarico	Pag. 13
Art. 33 - Cauzione	Pag. 13
Art. 34 - Rappresentante legale	Pag. 13
Art. 35 - Attribuzioni	Pag. 13
Art. 36 - Sostituzione del Direttore ..	Pag. 14
Art. 37 - Trattamento economico e normativo	Pag. 14
Art. 38 - Incompatibilità	Pag. 15

TITOLO VI
IL PERSONALE

Art. 39 - Trattamento economico e normativo del personale	Pag. 15
Art. 40 - Struttura organizzativa	Pag. 15
Art. 41 - Assunzioni	Pag. 15
Art. 42 - Incompatibilità	Pag. 16

TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICA
E FINANZIARIA

Art. 43 - Gestione	Pag. 16
--------------------------	---------

Art. 44 - Patrimonio e capitale di dotazione	Pag. 16
Art. 45 - Finanziamento degli investimenti	Pag. 16
Art. 46 - Piano programma	Pag. 17
Art. 47 - Bilancio pluriennale	Pag. 17
Art. 48 - Bilancio preventivo annuale	Pag. 17
Art. 49 - Allegati al bilancio preventivo annuale	Pag. 18
Art. 50 - Conto consuntivo	Pag. 18
Art. 51 - Allegati al conto consuntivo	Pag. 18
Art. 52 - Risultati di esercizio	Pag. 19
Art. 53 - Fondo di ammortamento	Pag. 19
Art. 54 - Regolamento di finanza e contabilità	Pag. 19
Art. 55 - Servizio di tesoreria	Pag. 20
Art. 56 - Libri obbligatori	Pag. 20
Art. 57 - Certificazioni dei bilanci	Pag. 20

TITOLO VIII REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 58 - Collegio dei revisori dei conti	Pag. 20
Art. 59 - Compiti del Collegio dei revisori dei conti	Pag. 21
Art. 60 - Funzionamento	Pag. 21
Art. 61 - Appalti e forniture	Pag. 22

TITOLO X RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 62 - Partecipazione ed informazione	Pag. 22
Art. 63 - Proposte per il miglioramento dei servizi	Pag. 22
Art. 64 - Ricerca sui servizi	Pag. 23

TITOLO XI REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 - Liquidazione	Pag. 23
Art. 66 - Regolamenti	Pag. 23
Art. 67 - Prima adunanza dell'Assemblea del Consorzio trasformato e disposizioni transitorie	Pag. 24
Art. 68 - Abrogazione del precedente statuto del Consorzio	Pag. 24
Art. 69 - Entrata in vigore	Pag. 24
Art. 70 - Arbitrato	Pag. 24
Art. 71 - Norme di rinvio	Pag. 25